
LE ASSOCIAZIONI

NOVITÀ FISCALI E AGGIORNAMENTO SULLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Cassa Rurale Vallagarina

Ala, 10 novembre 2020

Franca Della Pietra

Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti

NOVITÀ FISCALI

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

D.L.28 ottobre 2020 n.137



Il D.L. 137/2020 ha disposto l'erogazione di contributi a fondo perduto ai soggetti che svolgono una delle attività economiche rientranti nell'elenco dei codici Ateco, evidenziati nell'allegato 1 al decreto stesso.

NOVITÀ FISCALI

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

D.L.28 ottobre 2020 n.137



Soggetti beneficiari

Il contributo spetta non solo alle imprese e ai lavoratori autonomi ma anche alle Associazioni che al 25.10.2020:

- risultano titolari di P. Iva attiva;
- svolgono, quale attività prevalente, una delle attività riportate nella tabella allegata al decreto;
- l'ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 risulta inferiore ai 2/3 del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito per i soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1.1.2019.

NOVITÀ FISCALI

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

D.L.28 ottobre 2020 n.137



Si riporta di seguito l'elenco, non esaustivo, dei codici attività inerenti le Associazioni e le relative percentuali di assegnazione del contributo:

931200 -	Attività di club sportivi;	200%
931999 -	Altre attività sportive nca;	200%
949920 -	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby;	200%
900109 -	Altre rappresentazioni artistiche;	200%
900309 -	Altre creazioni artistiche e letterarie;	200%
932990 -	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca;	200%
949990 -	Attività di altre organizzazioni associative nca.	200%

NOVITÀ FISCALI

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

D.L.28 ottobre 2020 n.137



Modalità di richiesta del contributo

Per i soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del decreto Rilancio, il ristoro sarà corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario sul quale è stato erogato il precedente contributo.

Per i soggetti che non avevano percepito il precedente contributo, il ristoro sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.

NOVITÀ FISCALI

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

D.L.28 ottobre 2020 n.137



Misura del contributo

L'ammontare del contributo è pari:

- **al valore del contributo già percepito, moltiplicato per la percentuale prevista in relazione ai codici ATECO;**
- **è pari al valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza da trasmettere, moltiplicato sempre per la percentuale prevista in corrispondenza ai codici ATECO.**

Il limite massimo di contributo ricevibile è di 150.000 Euro, mentre il minimo è 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

NOVITÀ FISCALI

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI

D.L.28 ottobre 2020 n.137

Per le attività soggette a restrizioni con il DPCM del 24 ottobre 2020 (tra cui i codici ATECO citati) indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d'imposta precedente, **viene prevista l'estensione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto Rilancio.**

NOVITÀ FISCALI

INDENNITÀ SPORT SALUTE

D.L.28 ottobre 2020 n.137

Per il mese di novembre 2020 è prevista l'erogazione (da parte della Società Sport e Salute S.p.A.), di un'indennità pari a 800 euro, nel limite massimo di 124 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei lavoratori con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche.


IL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

Con il Decreto Ministeriale n.106 emanato lo scorso 15 settembre 2020, in attuazione dell'art. 53 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono state disciplinate le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro.

Dopo questa prima fase, una volta ottenuto il via libera da parte delle Commissione Europea, la riforma sarà operativa dall'anno successivo.

OPERATIVITÀ DEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

Nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto



Le Regioni e le Province Autonome dovranno;

- definire i procedimenti per l'emanazione dei **provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti;**
- **rendere operativo il RUNTS.**

OPERATIVITÀ DEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

Con la piena operatività del Registro Unico del Terzo Settore



I dati delle organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale attualmente iscritte al registro provinciale o regionale verranno trasferiti al RUNTS.

L'elenco degli Enti iscritti all'anagrafe delle ONLUS verranno pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate e successivamente la stessa Agenzia delle Entrate comunicherà al RUNTS tutti i dati relativi ai suddetti Enti ed in particolare:

- codice fiscale;
- denominazione;
- sede legale;
- dati del legale rappresentante.

OPERATIVITÀ DEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

Con la piena operatività del Registro Unico del Terzo Settore



Le ONLUS dovranno presentare apposita domanda per l'iscrizione al RUNTS, presso l'ufficio competente, individuando la sezione in cui l'Ente intende iscriversi.

Iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore: Valutazioni di convenienza

L'iscrizione al REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE (RUNTS) è una facoltà che dovrà essere valutata attentamente per ogni singola realtà associativa.

I fattori che condizionano la scelta sono:

❑ *per le Associazioni che svolgono attività commerciale:*

l'abrogazione definitiva della Legge 16 dicembre 1991 n.398, a decorrere dal 1 gennaio 2022 (le nuove disposizioni entreranno in vigore dall'esercizio successivo all'istituzione del RUNTS e al rilascio del parere favorevole da parte della Commissione europea); **con l'abrogazione definitiva della legge sopra citata, le Associazioni non potranno più applicare il regime di favore che prevede il versamento Iva nella misura del 50% e il versamento IRES, calcolato sul 3% degli incassi (coefficiente di redditività).**

Iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore: Valutazioni di convenienza

Le Associazioni che non entreranno nel RUNTS dovranno adottare un regime semplificato o il regime forfettario previsto dall'art.145 c.1 del TUIR ed assolvere a tutti gli adempimenti IVA con le modalità ordinarie (liquidazione periodica Iva, dichiarazione annuale Iva, emissione di ricevute fiscali ...);

□ per le Associazioni che svolgono attività commerciale o solo attività istituzionale:

la Riforma del Terzo Settore ha escluso la possibilità di decommercializzare le attività, svolte nei confronti degli associati dietro corrispettivi specifici di cui all'art.148, c.3 del TUIR.

Iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore: Valutazioni di convenienza

□ *per le Associazioni Sportive Dilettantistiche rimangono in vigore le attuali agevolazioni ed in particolare:*

- la decommercializzazione delle attività rese verso corrispettivi specifici

(art.148, c. 3, TUIR);

- la determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'IVA ai sensi della

Legge 398/91.

Iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore: Valutazioni di convenienza

Le ASD che sceglieranno di diventare enti del terzo settore (ETS)

perderanno invece il diritto all'applicazione della L. 398/1991 e

dell'art. 148 TUIR e dovranno scegliere se:

- iscriversi al RUNTS come "altro ente del Terzo settore" o
- diventare Associazione di promozione sociale (APS).

ISCRIZIONE AL RUNTS

Per l'iscrizione al RUNTS le Associazioni dovranno individuare la tipologia di Ente del Terzo Settore, più funzionale ai propri obiettivi.

QUALIFICA DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)

Sono caratterizzati dal perseguimento di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** mediante lo svolgimento di **attività di interesse generale** predefinite dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

Organizzazioni di Volontariato (OdV)

Associazioni di Promozione sociale (APS)

Enti Filantropici

Altri Enti del Terzo Settore (Fondazioni Associazioni riconosciute e non riconosciute)

Reti Associative

Società di mutuo soccorso

Imprese sociali(incluse le Coop.sociali)

Art.4 Codice del Terzo Settore

Requisiti delle Associazioni di Promozione Sociale

Le Associazioni culturali e ricreative, nella maggior parte dei casi, rispondono ai requisiti previsti per le Associazioni di Promozione sociale.

Tra i requisiti indispensabili:

- ✓ **la presenza di almeno sette soci persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale (art. 35 Cts);**
- ✓ **le attività rivolte a favore dei propri associati, loro familiari o estranei all'associazione;**
- ✓ **la prevalenza dell'attività volontaristica dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (art. 35 Cts);**

Requisiti delle Associazioni di Promozione Sociale

- ✓ **l'utilizzo di prestazioni a titolo oneroso** (autonome, subordinate, o di altra natura) anche con l'impiego dei propri associati, **qualora indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali;**
- ✓ **il rispetto di un limite nell'impiego di personale retribuito: il numero dei lavoratori non può superare il 50% dei volontari o il 5% degli associati dell'ente.**

Vantaggi fiscali delle Associazioni di Promozione Sociale

Le Associazioni di Promozione Sociale possono godere della decommercializzazione:

- **dei «corrispettivi specifici» per le attività statutarie del sodalizio** qualora siano soddisfatti due presupposti:
 - l'attività è svolta "in diretta attuazione degli scopi istituzionali";
 - i fruitori sono i propri associati e i familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (articolo 5, comma 1, lettera m.).

Vantaggi fiscali delle Associazioni di Promozione Sociale

- **delle cessioni a titolo oneroso di proprie pubblicazioni, qualora destinate prevalentemente agli associati** e ai familiari conviventi in attuazione dei propri scopi sociali(es. bollettino periodico).

Requisiti delle Organizzazioni di volontariato

Organizzazioni di volontariato



I requisiti indispensabili per acquisire la qualifica di Organizzazione di Volontariato sono:

- ✓ la presenza di almeno **sette soci persone fisiche o tre associazioni di volontariato**;
- ✓ **le attività rivolte prevalentemente a favore di soggetti terzi**;
- ✓ **la prevalenza dell'attività volontaristica dei propri associati** o delle persone aderenti agli enti associati;
- ✓ l'utilizzo di prestazioni a titolo oneroso (autonome, subordinate, o di altra natura) anche con l'impiego dei propri associati, qualora indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- ✓ **il rispetto di un limite nell'impiego di personale retribuito: il numero dei lavoratori non può superare il 50% dei volontari.**

Vantaggi fiscali previsti dalla Riforma del Terzo Settore

ENTRATE DI NATURA NON COMMERCIALE



Rientrano tra le entrate di natura non commerciale:

- ✓ **i proventi delle attività di interesse generale svolte non in forma di impresa, ossia rispettano il criterio dei "costi effettivi"**;
- ✓ le quote associative;
- ✓ i contributi;
- ✓ le sovvenzioni;
- ✓ le liberalità;
- ✓ **le sponsorizzazioni** (novità importante).

Vantaggi fiscali previsti dalla Riforma del Terzo Settore

Criterio dei costi effettivi



Si considerano non commerciali le attività di interesse generale svolte a titolo gratuito o dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi (diretti ed indiretti) fatto salvo il limite di tolleranza del 5%. Il calcolo del 5% deve essere effettuato per ciascun periodo di imposta sino ad un massimo di due esercizi consecutivi e per ciascuna attività di interesse generale.

Es. Proventi derivanti dall'attività di interesse generale (culturale, ricreativa..) 100

Costi effettivi (acquisto mat. di consumo, collaborazioni..) 95

I suddetti proventi non hanno natura commerciale.

Vantaggi fiscali previsti dalla Riforma del Terzo Settore

ENTRATE DI NATURA COMMERCIALE



Sono considerate, invece, sempre e comunque, commerciali (anche se rivolte agli associati):

- le cessioni di beni nuovi destinati normalmente alla vendita;
- la somministrazione di alimenti e bevande;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- pubblicità (ed altra attività promozionale) commerciale;
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Vantaggi fiscali previsti dalla Riforma del Terzo Settore

Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del terzo settore:

- ✓ **i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente** anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- ✓ **i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento delle attività di interesse generale.**

QUALIFICA DELL'ENTE NON COMMERCIALE

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE



A prescindere dalle previsioni statutarie, **gli enti del terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di interesse generale, svolte in forma d'impresa (proventi >5% rispetto ai costi effettivi), nonché le attività diverse superano le entrate derivanti da attività non commerciali.**

Le Associazioni di Promozione Sociale

ATTIVITA' DIVERSE STRUMENTALI



Si precisa che le attività diverse vengono considerate strumentali se destinate a finanziare l'attività di interesse generale.

Tali attività sono considerate secondarie se i loro proventi non superano uno dei seguenti parametri:

30% delle entrate complessive;

66% dei costi complessivi.

Regimi fiscali previsti

Regime forfettario

Le OdV e le Associazioni di Promozione Sociale possono svolgere attività di tipo commerciale rispettando il limite massimo di proventi commerciali per euro 130.000,00.= (Art. 86 CTS).

Qualora tale limite non venga superato l'associazione potrà optare per l'applicazione del regime forfettario agevolato che prevede i seguenti **coefficienti di redditività:**

3% per le APS;

1% per le OdV.

Regime forfetario per le ODV e APS

Il regime forfetario prevede le seguenti caratteristiche:


- **esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili (ma conservazione dei documenti emessi e ricevuti ex art. 22 D.P.R.633/'72);**
- **non viene esercitata la rivalsa Iva per le operazioni nazionali;**
- **non si ha diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti;**
- le cessioni di beni intracomunitarie non sono imponibili ai fini dell'Iva;

Regime forfetario per le ODV e APS

- le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti in Italia o rese ai medesimi non sono assoggettate ad Iva;
- si applicano le aliquote Iva ordinarie alle importazioni, alle esportazioni ed alle operazioni ad esse assimilate, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza l'applicazione dell'Iva;
- **esonero dall'obbligo di ritenuta ma indicazione del percipiente e dei redditi corrisposti nel Mod.770;**
- esclusione da Indicatori di affidabilità fiscale (ISA).

Adeguamento dello statuto per l'iscrizione al RUNTS

Adeguamento statuto ODV APS ONLUS



L'iscrizione al RUNTS è possibile previo adeguamento dello statuto al Codice del Terzo settore.

ADEGUAMENTO STATUTO ODV APS ONLUS

Le Associazioni che intendono iscriversi al RUNTS, nel periodo che precede la piena operatività dello stesso (prossimi sei mesi) potranno allinearsi con i requisiti necessari all'iscrizione e primo tra tutti, l'adeguamento dello statuto a quanto previsto dal Codice del terzo Settore, con le modalità e le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

ISCRIZIONE AL RUNTS : ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Pertanto per ottenere l'iscrizione al RUNTS si renderà necessario:

1) adeguare lo statuto alle norme previste dal Codice del Terzo Settore;

2) registrare lo statuto presso l'Agenzia delle Entrate;

3) richiedere l'iscrizione all'Albo delle Associazioni di Promozione sociale o delle OdV, tramite compilazione di apposita domanda da trasmettere al Servizio Provinciale delle Politiche Sociali (per le Province Autonome) o alla Regione (prima dell'avvenuta operatività del RUNTS).

Successivamente la richiesta dovrà essere presentata direttamente al servizio che gestirà il Registro Unico.

ASPETTI FISCALI DELLE ASSOCIAZIONI CHE RIENTRANO NEGLI ETS

MODELLO EAS

Gli Enti del Terzo settore non saranno tenuti alla presentazione del modello EAS (art. 94 co. 4 del DLgs. 117/2017).

ETS: OBBLIGHI CONTABILI

Obblighi contabili



Gli ETS che esercitano le attività previste dagli artt. 5 e 6 del Codice del terzo settore (attività di interesse generale e attività diverse) e **non hanno conseguito in un anno proventi di ammontare superiore ad euro 220.000,00. = potranno redigere il rendiconto “per cassa” che andrà depositato annualmente presso gli uffici che detengono il Registro Unico.**

Le scritture contabili dovranno rispettare i requisiti della cronologia e sistematicità rappresentando in modo analitico le operazioni poste in essere nel periodo di gestione.

ETS: OBBLIGHI CONTABILI

Libri sociali obbligatori



Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:

- ✓ **Libro associati o aderenti;**
- ✓ **Libro verbali assemblea dei soci;**
- ✓ **Libro verbali organo amministrativo;**
- ✓ **Libro verbali organo di controllo (ove previsto).**

ETS : MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGISTRO UNICO

Registro Unico del Terzo Settore



Il Registro unico del terzo Settore sarà pubblico ed accessibile in modalità telematica.

Tutte le comunicazioni con gli enti e fra gli enti iscritti e la Pubblica Amministrazione avverranno tramite posta elettronica certificata.

Pertanto tutti gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS dovranno attivare la PEC (Posta elettronica certificata).

ETS : MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGISTRO UNICO

Controlli Triennali



Gli Enti iscritti al Registro Unico del Terzo Settore saranno sottoposti ad una revisione d'ufficio a scadenza triennale per verificare:

- ✓ la permanenza dei requisiti di legge anche in relazione al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- ✓ il rispetto dei requisiti previsti per la permanenza nella sezione di competenza;
- ✓ l'acquisizione delle informazioni antimafia.

ASSOCIAZIONI NON INCLUSE NEL SISTEMA DEGLI ETS: ASPETTI FISCALI

Gli Enti senza scopo di lucro non inclusi nel sistema degli ETS continueranno ad applicare :

- il libro I del Codice Civile, sotto l'aspetto civilistico (art.14-42 bis);
- il Testo Unico, sotto il profilo tributario (art.143-149 D.P.R.917/86).

ASSOCIAZIONI NON INCLUSE NEL SISTEMA DEGLI ETS: ASPETTI FISCALI

Gli Enti non commerciali non inclusi nel sistema degli ETS potranno optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza, secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57 TUIR:

ASSOCIAZIONI NON INCLUSE NEL SISTEMA DEGLI ETS: ASPETTI FISCALI

Regime forfettario applicabile agli Enti non Commerciali

Coefficienti di redditività

Prestazioni di servizi:

- ✓ 15% per ricavi fino a 15.493,71 euro;
- ✓ 25% per ricavi compresi tra 15.493,71 e 309.874,14 euro

Altre attività

- ✓ 10% per ricavi fino a 25.822,84 euro
- ✓ 15% per ricavi compresi tra 25.822,84 e 516.456,90 euro.

Regime applicabile nei limiti di 400.000,00 euro per prestazioni di servizi e 700.000,00 euro per altre attività.

Ai fini Iva devono essere rispettate le regole previste per il regime di contabilità semplificata per le “imprese minori”(art. 18 D.P.R. 600/1973).

Pertanto si applicano i criteri generali previsti dalla normativa IVA in relazione alle specifiche attività esercitate (**fatturazione, registrazione, versamenti periodici, dichiarazione annuale, liquidazione periodica Iva..**).

ASSOCIAZIONI NON INCLUSE NEL SISTEMA DEGLI ETS: ASPETTI FISCALI

MODELLO EAS

Gli Enti non commerciali non iscritti al RUNTS saranno tenuti alla presentazione del modello EAS entro 60 giorni dalla costituzione e successivamente se si verificano variazioni.